

TI_GERICHTE 34.2008.73 vom 28. September 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-09-28, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2008.73

FR: TI_GERICHTE 34.2008.73 du 28 septembre 2009

IT: TI_GERICHTE 34.2008.73 del 28 settembre 2009

Regeste

Sovrassicurazione rendita invalidità LPP. Concetto di reddito che può essere ancora conseguito da un assicurato parzialmente invalido ai fini previdenziali. Esigibilità di tale reddito

Erwägungen

E. 34

LPP [DTF 131 V 78]) e rimasto invariato a seguito della prima revisione della LPP (entrata in vigore il 1° gennaio 2005), stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell'assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l'articolo 66 capoverso 2 LPGa. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l'assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l'articolo 54 LAM (cpv. 2). Secondo l'art. 66 cpv. 1 LPGa, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall'assicurazione per l'invalidità (lett. a), dall'assicurazione militare o dall'assicurazione contro gli infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità secondo la LPP (lett. c). In base alla delega di cui all'art. 34a cpv. 1 LPP, l'Esecutivo federale ha promulgato l'art. 24 OPP 2 che, nella versione del 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore (sottolineatura del redattore): " 1 L'istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d'invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall'assicurato. 2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell'evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell'integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità. 3 I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme. 4 L'avente diritto deve fornire all'istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili. 5 L'istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l'estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante." Va qui rilevato che l'entrata in vigore della LPGa (1° gennaio 2003) e della 1° revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno

determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa antecedente. In tal senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 s. consid. 6b). 2.3. Nell'ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all'art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, Zurigo 2005, p. 346). Se le norme regolamentari sono contrarie alle disposizioni legali, essa si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l'assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 p. 31s; cfr. anche STFA inedita 29 marzo 2004 nella causa U, B 74/03, consid. 3.3.3 in fine, dove ha applicato tale principio non solo alla rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita). Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo. Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP. Norme a favore dell'assicurato sono per contro valide (cosiddetto "Günstigkeitsprinzip", cfr. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989 p. 247; Riemer, Verhältnis des BVG zu anderen Sozialversicherungszweigen und zum Haftpflichtrecht, SZS 1987, pp. 123/124). Con l'introduzione di questo principio il legislatore ha inteso tutelare la libertà contrattuale individuale nella previdenza professionale, per quanto ciò risulti compatibile con il mantenimento di un livello di vita adeguato. Nel caso in esame, l'art. 22 del Regolamento disciplina la sovrassicurazione (sottolineatura del redattore): " 1. Se l'ammontare totale costituito dalle prestazioni dovute dal Fondo a un invalido o ai superstiti di un assicurato deceduto, aumentato delle prestazioni provenienti da terzi enumerate al paragrafo 2, eccede il 100% del salario annuo lordo che avrebbe realizzato l'assicurato se fosse rimasto in attività, aumentato da eventuali assegni figli, il Consiglio è autorizzato a ridurre alla debita concorrenza le prestazioni del Fondo. 2. Le prestazioni provenienti da terzi tenute in considerazione sono: a) le prestazioni dell'AVS e dell'AI; b) le prestazioni versate in applicazione della Legge federale sull'assicurazione infortuni; c) le prestazioni dell'Assicurazione militare; d) le prestazioni di qualsiasi istituto assicurativo o previdenziale che sia stato finanziato del tutto o in parte dal Datore di lavoro; e) il salario eventualmente pagato dal Datore di lavoro o eventuali indennità che lo sostituiscano; f) i redditi che un invalido totale o parziale ricavi dall'esercizio di un'attività lucrativa o che potrebbe ancora realizzare nel caso di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile; g) le prestazioni provenienti da assicurazioni sociali estere; h) le prestazioni provenienti da istituzioni di libero passaggio e dall'Istituto collettore. (...)" (doc. Z, art. 22) 2.4. Come rettamente rilevato dal CV 1 nella risposta di causa, nella sentenza pubblicata in DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, in STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008, STF 9C_542/2007 del 3 settembre 2008 e STF 9C_835/2007 del 28 aprile 2008) il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto " il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d'invalidità " di cui all'art. 24 cpv. 2

seconda frase OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2005 applicabile nel caso concreto. Scopo di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati con gli assicurati che, in virtù dell'obbligo di diminuire il danno, realizzano effettivamente un reddito da un'attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF 134 V 69 consid. 4.1.1). Partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP) - così sancito dagli art. 23, 24 cpv. 1 e art. 26 cpv. 1 LPP - , il TF ha concluso che generalmente il reddito da invalido stabilito dall'AI corrisponde al reddito che l'assicurato invalido può ancora ragionevolmente realizzare ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2 . L'Alta Corte ha parlato di una presunzione (DTF 134 V 70 consid. 4.1.2 e 4.1.3; cfr. Vetter, Berufliche Vorsorge, edizione 2009, ad art. 24 BVV 2, n. 34, p. 328). L'Alta Corte ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi competenti dall'AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell'art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono effettivamente a disposizione dell'assicurato (parzialmente) invalido, magari confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l'assicurato invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell'art. 24 cpv. 1 seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell'esigibilità, il quale impone che siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non significa tuttavia che determinante sia l'apprezzamento soggettivo della persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto. Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date all'assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l'istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve preventivamente sentire l'interessato in merito alle sue circostanze personali ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall'AI. Queste circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo dell'esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell'ambito di un esame oggettivo, hanno una importanza determinante sulle possibilità effettive della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito riconosciuto all'assicurato comporta da parte sua, quale contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro – relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del reddito da invalido (DTF 134 V consid. 4.2.1 e 4.2.2 pp. 71 ss, cfr. STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3). 2.5. Nella fattispecie concreta occorre innanzitutto ricordare che, con scritto 21 novembre 2008, il CV 1 ha giustificato il non versamento all'assicurata di una prestazione d'invalidità in quanto le rendite AI e quella LAINF ” superano il 50% del reddito lordo, grado per il quale la Signora è stata riconosciuta invalida” e che “ per il restante 50% la Signora è quindi abile e può svolgere un'attività lavorativa pari a questo grado “(doc. A). Va fatto presente che se all'attrice è stato riconosciuto un grado d'invalidità del 50%, ciò non vuole dire che essa sia ancora abile di pari grado nella sua professione di ausiliaria di pulizie. Anzi, come risulta dalla perizia 14 settembre 2006 del dr. _____ resa all'assicuratore LAINF, fatta propria dall'Ufficio AI, l'assicurata è stata ritenuta abile al 25% nella sua attuale professione, ma al 75% in attività adeguate (doc. I). Sulla base di questa residua capacità

lavorativa in attività adeguate, conformemente al principio della riduzione del danno, l'Ufficio AI ha proceduto al consueto raffronto dei redditi, giungendo ad un grado d'invalidità del 50%. Per questi motivi, il "reddito che può presumibilmente essere ancora conseguito" ai sensi dell'art. 24 cpv. 2 OPP 2 (cfr. consid. 2.2) e dell'art. 22 cpv. 2 lett. f del Regolamento (cfr. consid. 2.3) non corrisponde al 50% al salario ipotetico che l'assicurata, con il danno alla salute, potrebbe percepire nella sua attività presso l'Ospedale di _____.

Nel calcolo della sovrassicurazione, come esposto nello scritto 21 novembre 2008, non poteva essere indicato un "salario assicurato" di 28'405.--. Vi è invece sovrassicurazione poiché, già senza la prestazione d'invalidità LPP, la somma tra la rendita AI di fr. 8'604.--, la rendita LAINF di fr. 22'728 ed il reddito ragionevolmente esigibile di fr. 28'281 (corrispondente al reddito da invalido fissato dall'Ufficio AI), pari a fr. 59'613.-- supera il 90% (fr. 51'137.--) del guadagno presumibilmente perso (= reddito da valido di fr. 56'819.--) per la parte obbligatoria (art. 24 cpv. 1 OPP 2; cfr. consid. 2.2). Lo stesso vale anche nel regime sovraobbligatorio; i redditi computabili di fr. 59'613.-- sono superiori al 100% del salario annuo lordo che l'assicurata avrebbe realizzato senza il danno alla salute (fr. 56'819.--) (art. 22 cpv. 1 del Regolamento; cfr. consid. 2.3). Occorre ora esaminare se, viste le circostanze personali e le possibilità concrete sul mercato del lavoro, l'assicurata può conseguire il reddito da invalido fissato dall'Ufficio AI. Secondo l'attrice ciò non è il caso. Nella replica 20 gennaio 2009 essa ha infatti evidenziato: " Concretamente le domande da porsi sono due. Avantutto se sia immaginabile reperire un'attività lavorativa come quelle ritenute esigibili dall'AI in un mercato concreto del lavoro. Essa dovrebbe presentarsi quale beneficiaria di una rendita AI del 50% per cercare un posto di lavoro con un'autonomia ridotta e con delle limitazioni sostanziali. A prescindere dai pregiudizi, crediamo di sfondare una porta aperta se riteniamo che in concreto troppe sarebbero le controindicazioni all'assunzione dell'attrice: scarsità di posti di lavoro non qualificati a tempo parziale; difficoltà nell'inserimento del ciclo lavorativo per una persona dalla resa limitata; turbamento dei rapporti di lavoro a motivo di una persona che subirebbe un trattamento particolare. Inoltre, se poniamo attenzione alle innumerevoli limitazioni funzionali accertata in occasione del soggiorno di osservazione al _____ di _____, verificheremo che il rischio che venga tenuta a svolgere dei lavori non consoni è troppo elevato per poter essere effettivamente assunta. La seconda domanda è a sapere se è esigibile che l'attrice abbia a lasciare il posto di lavoro presso l'_____ per assumerne un altro dalla resa economica superiore ma con rischi concreti che si manifestino delle difficoltà funzionali. In effetti quantunque si possa ritenere di primo acchito adeguato il posto di lavoro, è notorio che i trasferimenti, le supplenze, il cambiamento di macchinario, del mansionario per la necessaria flessibilità interna siano tali e tanti che i rischi del fallimento del nuovo inserimento lavorativo sono alti. In particolare laddove il recupero salariale sia oltremodo modesto in rapporto ai rischi, come nel caso di specie. La risposta alle domande è scontata. Riteniamo che non sia necessario comprovarne in concreto quanto sopra, giacché si tratta di una risposta frutto dell'esperienza quotidiana di chi conosca anche solo poco il mercato del lavoro. (...)" (doc. V) Secondo il CV 1, invece, nella determinazione del reddito da invalido, eseguita dall'Ufficio AI conformemente alla giurisprudenza del TF, è stato tenuto conto della situazione personale dell'assicurata. Pendente causa, l'attrice ha prodotto cinque risposte negative alla propria domanda di assunzione (doc. XI), otto richieste di ricerche lavoro rimaste senza risposta, nonché sei domande d'impiego inviate in un secondo tempo (XV). Il 20 febbraio 2009 l'attrice ha trasmesso altre due risposte negative e tre ulteriori candidature (XIX). 2.6. Va qui fatto

presente che, dopo un mese di osservazione, con rapporto 14 febbraio 2008 i responsabili del _____ di _____ avevano sostanzialmente confermato, viste le limitazioni relative alla manualità del braccio destro, un'incapacità lavorativa residua del 25% in attività leggere. Quali obiettivi professionali, il consulente aveva individuato i seguenti campi di attività: lavoro di fabbrica con scarse esigenze di manualità; nel settore ospedaliero (ad esempio distribuzione posta o accompagnamento dei pazienti), individuando un inserimento presso il _____ di prossima apertura e nella vendita non qualificata. A causa della scarse competenze scolastiche e dell'insufficiente conoscenza dell'italiano scritto, sono stati esclusi lavori in ambito amministrativo, come pure una formazione con frequenza scolastica (cfr. rapporto p. 5 in doc. R). Su domanda del consulente, il 9 aprile 2008 l'incaricato del CPS ha specificato le attività ritenute esigibili: " (...) Nel settore commercio-vendita, come venditrice non qualificata (negozi, distributori di benzina o chioschi) con un rendimento ridotto a causa dell'impossibilità di alzare pesi importanti. Nel settore industriale, in attività leggera non qualificata o semi-qualificata (previa breve formazione-introduzione sul posto di lavoro) dove non sia richiesto l'uso continuo dell'avambraccio e la mano destra (es. addetta all'imballaggio semiautomatizzato di materiale leggero, operaia addetta al controllo o alla sorveglianza, addetta al controllo qualità). In pratica tutte le attività di fabbrica non qualificate leggere e rispettose delle controindicazioni mediche. Anche in queste attività si può prevedere un rendimento lievemente ridotto per il bisogno dell'assicurata di fare talvolta delle brevi pause. Un'ulteriore possibilità alla quale l'assicurata si è dimostrata peraltro particolarmente interessata, sarebbe l'inserimento nel Centro di _____ . Quest'opportunità è naturalmente vincolata all'effettiva apertura della struttura ma la segnaliamo comunque considerato l'interesse dell'assicurata in questo senso. Voglio nuovamente sottolineare che la signora AT 1, durante l'accertamento, ha ripetutamente messo in evidenza il suo desiderio a reinserirsi professionalmente. Ribadiamo inoltre la necessità di un pronto e intenso aiuto al collocamento... (sub. doc. XXIV). Tenuto conto di quanto sopra, l'Ufficio AI ha fissato il reddito da invalido: " (...) Salario da invalido In considerazione del fatto che la gamma di attività esigibile è piuttosto vasta, al fine di determinare il reddito da invalido dell'assicurato è possibile far riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi periodicamente dall'Ufficio federale di statistica. A seguito della sentenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13). La nuova giurisprudenza impone infatti che il reddito da invalido vada determinato in applicazione dei valori nazionali (tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella, elaborata dall'Ufficio federale di statistica, ci si riferisce alla categoria 4.2 (attività semplici e ripetitive, valore mediano) che stabilisce una media dei salari di tali attività. In base a questi dati, per il personale femminile, viene definito un salario ipotetico nel 2006 di fr. 50'277.-. Riportando questa cifra alla capacità lavorativa del 75%, si determina un reddito di fr. 37'708.-. Secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (come delle affezioni invalidanti, l'età o il grado d'occupazione), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare fino ad un massimo del 25%. Nel caso specifico, il nostro consulente in integrazione ha ritenuto opportuno applicare una riduzione globale del 25%, per il genere del settore lavorativo (da quello pubblico al privato), tipo d'attività, formazione, status (nazionalità). Ne risulta un

reddito da invalido di fr. 28'281.--. Grado d'invalidità $56'819 - 28'281 \times 100 = 50\%$ 56'819 (...)" (doc. S) Dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 56'819.-- con quello da invalido di fr. 28'281.-- è risultato un grado d'invalidità del 50% (cfr. le motivazioni delle decisioni sub. doc. 13, oppure in atti AI, doc. XXIV, il cui tenore corrisponde al progetto di decisione 29 aprile 2008 in doc. S). Orbene, quale mezzo di prova contro la presunzione di equivalenza tra il reddito da invalido ed il reddito ragionevolmente esigibile il TF ha menzionato, a titolo di esempio, le ricerche di lavoro (DTF 134 V 72 consid. 4.2.2; cfr. consid. 2.4). Nel caso concreto, l'assicurata ha trasmesso al TCA diverse risposte negative alle proprie domande di impiego (cfr. consid. 1.7.). Dal tenore delle stesse non si evince alcun elemento che permette di ritenere che le limitazioni fisiche, indicate nella domanda di offerta d'impiego (cfr. sub doc. XIX), siano d'impedimento per l'ottenimento di un posto di lavoro. Infatti, il motivo delle risposte da parte dei potenziali datori di lavoro contattati va ricercato, come risulta dalla lettura delle risposte stesse (doc. XI/1-3, 5 e doc. XIX/1,2), nel fatto che al momento il loro personale a disposizione è completo, indipendentemente quindi dalle condizioni di salute dell'assicurata. Va poi ricordato che, come riportato al consid. 2.5, l'Ufficio AI ha ben ponderato la menomazione al polso destro dell'assicurata rispetto alla concreta esigibilità di impiego in attività leggere non qualificate, confermando una residua capacità lavorativa del 75% in tali attività (sul vincolo da parte degli istituti di previdenza riguardo alla residua capacità lavorativa determinata dagli organi dell'AI cfr. la già citata STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008, consid. 4.3). Non va dimenticato che l'aspetto del reddito esigibile è incluso ed è debitamente considerato negli accertamenti operati dagli organi dell'AI nella definizione del reddito da invalido (cfr. Moser/Stauffer, Die Ueberentschädigungskürzung berufsvorsorglicher Leistung im Lichte der Rechtsprechung, in SZS 2008 pp. 91 ss, in particolare p. 106). Inoltre, nel caso in esame, con una simile alta residua capacità lavorativa (75%) non vi è alcuna ragione per non ritenere che effettivamente l'assicurata possa conseguire un reddito come stabilito dall'amministrazione. Al riguardo va fatto presente che, nel commentare la citata STF del 6 febbraio 2008 (DTF 134 V 64) i succitati due autori, in assenza di indicazioni da parte del TF, hanno concluso che in presenza di una residua capacità del 20-30% (al riguardo essi hanno ricordato che, ai sensi dell'art. 15 LADI, il limite dell'idoneità al collocamento corrisponde ad una residua capacità del 20%; cfr. al riguardo DTF 127 V 478 consid. 2b/cc), rispettivamente di rendite parziali (sotto il 70% d'invalidità), si può parlare di reddito effettivamente conseguibile e computabile nel calcolo della sovrassicurazione (cfr. Moser/Stauffer, Berufliche Vorsorge, Ueberentschädigungs- kürzung, Anrechnung des zumutbarerweise erzielbaren Einkommens, in AJP 2008 p. 621 in fine). In queste circostanze, non vi è motivo per ritenere che il reddito da invalido, tra l'altro determinato dall'Ufficio AI secondo la giurisprudenza del TF (cfr. al riguardo la sentenza di principio in DTF 125 V 76 ss.), di fr. 28'281.-- non sia effettivamente esigibile. Non avendo l'assicurata rovesciato la presunzione di equivalenza fra il reddito di invalido ed il reddito ragionevolmente esigibile, in applicazione degli art. 24 cpv. 2 OPP 2 e 22 cpv. 2 lett. f del Regolamento, nel calcolo della sovrassicurazione va incluso il reddito di fr. 28'281.--. Tr attendosi pertanto di un caso di sovrassicurazione (cfr. consid. 2.5), essa non ha diritto alla rendita d'invalidità del secondo pilastro, sia in regime obbligatorio (art. 24 cpv. 1 OPP 2; cfr. consid. 2.2) che sovraobbligatorio (art. 22 cpv. 1 del Regolamento; cfr. consid. 2.3) . 2.7. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla convenuta, all'attrice, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia. Al CV 1, rappresentato da un avvocato, seppur

vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.